



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**Sesta Sezione**  
**DECRETO**

Il Presidente, giudice designato, dott. Roberto Cordio,

vista la proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, iscritta al n. 166-1/2025 avanzata da Giranio Giuseppe, nato a Catania il 21/09/1976 Cod. Fisc. GRNGPP71S19C351M e Amianto Letizia, nata a Catania il 21/09/1976 Cod. Fisc. MNTLTZ76P61C351L, entrambi residenti in Catania, Villaggio Sant'Agata Zona A n. 16, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Cacciola, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi "I Diritti del Debitore", nella persona del professionista nominato, dott. Fabrizio Immormino;

vista la relazione particolareggiata predisposta dal professionista nominato dall'O.C.C. nonché la documentazione allegata al ricorso e rilevato che lo stesso professionista va invitato a modificare ed integrare la relazione con riguardo ai seguenti profili:

- 1) completa indicazione di tutte le entrate del debitore e del nucleo familiare, ivi compresi gli altri soggetti che compongono il nucleo che risultano percettori di redditi, non quantificati;
- 2) indicazione dell'attività di lavoro svolta dal Giranio dal 31.1.2010 al 10.2.2012 e del relativo reddito;
- 3) modalità di pagamento del compenso in favore all'O.C.C., dovendosi tenere conto di quanto dispone l'art. 77 del CCI (secondo cui la liquidazione del compenso deve avvenire al termine dell'esecuzione del piano e previa autorizzazione al pagamento da parte del Giudice, nella misura liquidata) sicchè le somme in questione, se pure costituenti crediti in prededuzione, non potranno comunque essere corrisposte con precedenza (tramite il pagamento delle prime rate) e – al fine di rendere compatibili il disposto dell'art. 77 con quello dell'art. 6 dello stesso CCI - potrà essere possibile esclusivamente l'accantonamento delle somme dovute all'OCC e non anche l'incasso delle stesse, salva la liquidazione di acconti sui compensi;

ritenuto che - sospesa ogni altra statuizione, anche con riguardo all'ammissibilità della proposta - va, pertanto, assegnato alla parte istante ed al professionista

nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi un termine per integrare la relazione e la documentazione allegata in ordine alle osservazioni di cui sopra;

**P. Q. M.**

Invita la parte istante ed il professionista nominato dall'O.C.C. ad integrare la relazione nel termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto.

Si comunichi.

Catania 6.5.2025

Il Presidente  
dott. Roberto Cordio